

Cl: 8.10
Fasc:N.18.2/2011

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.

PROGETTO DI RINNOVO CON AMPLIAMENTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA IN LOCALITA'
CASSETTE - LOTTO N° 16, NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.

PROPONENTE: B.M.P. DI RIBOTTA M. & C. S.N.C., VIA PALAZZO N. 8, 12031 - BAGNOLO
PIEMONTE.

ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 16.02.2026 con prot. di ric. n. 14582, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del Legale Rappresentante della Ditta B.M.P. di Ribotta Michelino & C. s.n.c., con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via Palazzo n. 8;
- con nota provinciale prot. n. 15335 del 18.02.2026 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 18 febbraio 2026 al 19 marzo 2026;
- con nota prot. n. 15339 del 18.02.2026, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.8.t) "*Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A)*" della L.R. 13/2023.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - nota prot. ric. n. 25038 del 18.03.2026 (**Allegato n. 1**) con cui la **Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere, acquisiti i pareri del Settore Tecnico Piemonte Sud e del Settore Geologico**, comunica che, per quanto di competenza, il

progetto in esame può essere escluso dalla fase di Valutazione d'impatto Ambientale. Nel parere si specifica che nel corso del successivo iter di acquisizione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 23/2016 e della L.R. 45/1989:

- dovrà essere prodotta un'alternativa progettuale con differente morfologia finale, da raggiungersi attraverso un maggiore impiego di sterili di cava al fine di ottenere, a fronte di minori volumi di sfrido da abbancare in discarica mineraria, un miglior possibile naturale deflusso delle acque afferenti l'area di cava, eliminando o quantomeno limitando il ristagno delle stesse e garantendo il più possibile l'invarianza idraulica;
 - dovrà essere redatto un progetto definitivo dell'intervento estrattivo, delle opere di rimodellamento del cantiere minerario, del conferimento a discarica mineraria delle quote di sfrido previste e delle successive opere di recupero morfologico e ambientale, nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche e degli obiettivi, enunciati nello Studio Preliminare di Impatto Ambientale presentato;
 - dovrà essere presentata all'Ente competente opportuna istanza corredata da tutta la documentazione necessaria come previsto ai sensi della D.D. n. 368 del 07/02/2018.
- nota prot. ric. n. 23843 del 13.03.2026 con cui **ASLCN1**, per gli aspetti di competenza, ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale.
- In data **08 aprile 2026** si è riunito l'**Organo Tecnico provinciale** che, sulla base dei succitati pareri e dei contributi tecnici dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (nota prot. ric. n. 33141 del 10.04.2026 - Allegato 2) e del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave (nota prot. ric. n. 26427 del 23.03.2026 - Allegato 3) ha evidenziato quanto segue:
1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:
 - era stata svolta una procedura di Verifica conclusasi con Provvedimento Dirigenziale n. 60 dell'01.12.2014 di esclusione dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, rilasciato dall'Ufficio V.I.A.;
 - con Provvedimento autorizzativo n. 3089 del 30.8.2021 la Provincia di Cuneo aveva rilasciato l'autorizzazione alla coltivazione ed al recupero ambientale della cava in oggetto ai sensi della L.R. 23/2016 per la quale risulta in istruttoria un'istanza di rinnovo con ampliamento, il cui iter è sospeso in attesa dell'esito del presente procedimento di verifica di VIA.;
 2. dal punto di vista tecnico, la ditta B.M.P. di Ribotta Michelino & C. s.n.c., ha presentato il progetto in esame che prevede l'estrazione di 30.000 metri cubi di gneiss lamellare noto come Pietra di Luserna. Si tratta di un intervento essenzialmente volumetrico, consistente in un ribasso dell'esistente piazzale nell'ordine dei 15 metri, senza trasformazione e/o modifiche di nuove superfici. Il progetto prevede un recupero ambientale, al termine della coltivazione, con messa a dimora di elementi arboreo arbustivi, da realizzarsi previa posa di terreno vegetale (0,60 m) su un livello di substrato inerte di potenza media prevista pari a 0,80 m.;
 3. dal punto di vista ambientale in merito al progetto di rinnovo con ampliamento per coltivazione della cava in località Casette - lotto n.16, nel Comune di Bagnolo Piemonte, si rilevano le seguenti osservazioni. Il progetto in esame, che come sopra descritto prevede l'estrazione di 30.000 metri cubi di gneiss lamellare ribassando l'esistente piazzale, non comporta la trasformazione e/o modifica di nuove superfici. Inoltre il progetto di recupero ambientale del sito rappresenta una delle principali misure di mitigazione degli impatti sulle matrici ambientali rispetto a quanto già autorizzato.

Rifiuti da attività estrattiva

Il computo degli sterili prodotti nei prossimi 5 anni di attività (16.226 m³) unito a quelli sciolti già presenti ma da rimuovere alla fine della seconda fase (3.815 m³), proposto a pag. 12 della relazione tecnica, conduce ad un quantitativo totale di ca 20.000 m³.

Non risulta chiaro dopo la decurtazione dei volumi destinati al recupero e al rimodellamento del piazzale finale, quanta parte di questi sia da destinare all'esterno del sito e in quale discarica si abbia l'autorizzazione a collocare tale quantità indefinita.

Recupero Ambientale

In merito al progetto di recupero ambientale (cfr. elaborato datato novembre 2025), si rileva come questo presenti alcuni aspetti poco chiari che meriterebbero un approfondimento, in particolare per quanto attiene la formulazione del miscuglio per gli inerbimenti (che contempla sia entità arbustive che erbacee) e la scelta delle specie legnose di prospettata messa a dimora. Il recupero proposto è sostanzialmente pellicolare (1 metri totali), tant'è che la morfologia finale del lotto 16 è prevista avere doppia pendenza, verso monte e verso l'adiacente lotto 15. Complessivamente sono previsti 20.000 mc di sfrido con destinazione a discarica. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 30 della L.R. 23/2016 "(...) *il progetto di recupero ambientale prevede prioritariamente: a) la sistemazione idrogeologica, intesa come modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento (...)*" il proponente dovrà produrre un'alternativa progettuale con differente morfologia finale, da raggiungersi attraverso un maggiore impiego di sterili di cava. Lo scopo di tale alternativa progettuale sarà quello di ottenere, a fronte di minori volumi di sfrido da abbancare in discarica mineraria, un miglior possibile naturale deflusso delle acque afferenti l'area di cava, eliminando o quantomeno limitando il ristagno delle stesse e garantendo il più possibile l'invarianza idraulica.

Considerato che:

- il presente progetto non determinerà ulteriori significativi impatti sulle matrici ambientali rispetto a quanto già autorizzato, anche in considerazione del fatto che è stato proposto un progetto di recupero ambientale quale importante misura di mitigazione;
- l'attività estrattiva autorizzata risulta sia stata svolta in conformità a quanto previsto nel progetto assentito e che non si è a conoscenza di intervenute modifiche al contesto ambientale tali da richiedere specifici approfondimenti o che possano influenzare negativamente gli aspetti già presi in considerazione nel precedente iter ambientale;
- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi potranno essere compiutamente risolti in sede di procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;
- a seguito della valutazione del progetto agli atti, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con nota prot. ric. n. 33141 del 10.04.2026 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave, di cui alla nota prot. ric. n. 26427 del 23.03.2026, dei pareri dell'ASL CN1 di cui alla nota prot. ric. n. 23843 del 13.03.2026 e della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere di cui alla nota prot. ric. n. 25038 del 18.03.2026, **si ritiene che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame poiché l'intervento proposto risulta analogo all'attività attualmente condotta dalla Ditta istante nel sito in esame, come esplicitato nei precedenti punti.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 25038 del 18.03.2026 della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere, n. 23843 del 13.03.2026 dell'ASLCN1, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 16.02.2026 con prot. di ric. n. 14582, da parte del Legale Rappresentante della Ditta B.M.P. di Ribotta Michelino & C. s.n.c., con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via Palazzo n. 8, per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. di stabilire che**, nel corso del successivo iter di rinnovo con ampliamento dell'autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. 23/2016 ed ai fini del rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio dell'attività estrattiva in oggetto, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nel parere unico della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere (nota n. 25038 del 18.03.2026 - Allegato n. 1) e di A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (nota prot. ric. n. 33141 del 10.04.2026 - Allegato 2), in premessa citate.

3. di stabilire altresì per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali lettere da a) ad f), secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., (Verifica di ottemperanza), provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse al Dipartimento ARPA di Cuneo ed all'Ufficio VIA della Provincia, entro i tempi specificati ai seguenti punti:

Progetto di recupero ambientale - Piano di monitoraggio flora alloctona e interventi a verde

a) il progetto di recupero ambientale dovrà essere integrato specificando la percentuale (in peso) di utilizzo di tutte le specie contemplate dalla formulazione del miscuglio per gli inerbimenti, garantendo un corretto bilanciamento del rapporto graminacee/leguminose e stralciando alcune delle entità attualmente previste, quali Bromus inermis (specie alloctona estranea alla flora spontanea piemontese) e Festuca alpina (ecologicamente inadatta, trattandosi di entità legata a substrati calcarei del piano (subalpino alpino));

b) dovrà essere incrementato il numero di specie arboree di cui si prevede la messa a dimora sulle zone in piano o in lieve pendenza, attualmente rappresentate dal solo Sorbus aucuparia, ricorrendo anche ad altre entità pioniere proprie del piano montano ecologicamente adatte alla stazione e garantendo, in ogni caso, una densità della componente arborea non inferiore a 1200 piante/ettaro;

c) alla luce di quanto previsto dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017 dovrà essere predisposto un piano di gestione della flora alloctona all'interno del sito estrattivo, con particolare riferimento alle entità in grado di rappresentare un rischio sanitario o a quelle legnose che potrebbero ostacolare il buon esito degli interventi di recupero prospettati ed inserite negli elenchi (Liste nere) aggiornati da ultimo con D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024. La definizione di tale attività non potrà prescindere dalla caratterizzazione preliminare della vegetazione esotica eventualmente già presente all'interno del sito, da allegare al piano e da effettuarsi secondo le Linee Guida predisposte da Arpa Piemonte consultabili sul sito web della Regione Piemonte. Le azioni previste dovranno essere coerenti con le indicazioni fornite dalle schede monografiche (se disponibili) redatte dal Gruppo di Lavoro regionale, anch'esse consultabili sul sito web della Regione Piemonte, ed essere avviate già durante le fasi di coltivazione del sito estrattivo, ponendo particolare attenzione alla gestione dei residui vegetali derivanti dagli interventi di contenimento/eradicazione. La durata del monitoraggio nella fase post operam non dovrà essere inferiore a quella del periodo di manutenzione previsto per le opere a verde.

Entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà essere trasmesso all'Ufficio VIA della Provincia e ad ARPA un elaborato che illustri i risultati della campagna di monitoraggio svolta l'anno precedente. Gli stessi dovranno essere corredati dalla descrizione delle misure gestionali eventualmente intraprese e dalla valutazione della loro efficacia;

d) il progetto di recupero ambientale modificato come sopra, corredato dalla proposta di piano di monitoraggio della flora alloctona dovrà essere trasmesso all'ARPA e all'Ufficio VIA della Provincia per eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento e, in ogni caso, prima dell'avvio delle successive fasi autorizzative;

e) entro lo stesso termine di cui al punto precedente, dovranno essere indicati destinazione e quantitativi dei materiali di rifiuto dall'attività estrattiva;

f) dovrà essere garantito il risarcimento integrale delle fallanze negli impianti arboreo-arbustivi al termine di ogni stagione vegetativa durante il periodo di manutenzione.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a 5 anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il parere della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere (nota n. 25038 del 18.03.2026 - Allegato n. 1) e dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (nota prot. ric. n. 33141 del 10.04.2026 - Allegato 2).

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika Schiuma
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Provincia di Cuneo



Prot. N. 0025038 E 18/03/2026

Class: 8.10

Fasc: N. 18.2/2011

Data (*)

Protocollo (*) (*)

La data (*) e il protocollo (*) (*) : segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Cl. 8.80.10.012.G0418C.1422/2026C.5

Allegati: 2

Alla Provincia di Cuneo
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
C.so Nizza, 21 - 12100 Cuneo
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

e, p.c. Alla Direzione Regionale A1800A
Settore A1819C – Geologico
Alla Direzione A1600A
Settore A1618A - Tecnico Piemonte Sud
Alla Direzione della Giunta regionale A1000A
GPG Gabinetto Presidenza Giunta

OGGETTO: Procedimento di Verifica di VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06, l.r. 13/2023 - Progetto di rinnovo con ampliamento di coltivazione di cava in localita' Casette – lotto n. 16, nel Comune di Bagnolo Piemonte. Proponente: B.M.P. di Ribotta M. & C. s.n.c., Via Palazzo n. 8, 12031 - Bagnolo Piemonte. Parere unico regionale.

In relazione alla procedura in oggetto, acquisiti i pareri del Settore Tecnico Piemonte Sud e del Settore Geologico per le rispettive materie di competenza, si comunica quanto segue.

Il Settore Geologico, con nota prot. n. 3385 del 13/03/2026 (allegata alla presente) evidenzia come, per gli aspetti di propria competenza, il progetto possa essere escluso dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Il Settore Tecnico Piemonte Sud, con nota prot. n. 3463 del 13/03/2026, allegata alla presente, propone che il progetto non venga assoggettato a Valutazione d'Impatto Ambientale.

Per gli aspetti di competenza di questo Settore, si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale; a titolo collaborativo, si sottolinea che nella

Grattacielo Piemonte
Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
Tel. 011.4321495



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

successiva fase autorizzativa, gli elaborati dovranno includere una relazione geologica a firma di un tecnico abilitato.

In conclusione, visti i pareri acquisiti e per gli aspetti di competenza di questo Settore, si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla fase di VIA.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Geol. Paola Elena BERNARDELLI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Referente:
Geol. Claudia Rostagno
Tel. 011/432.2599
Mail: claudia.rostagno@regione.piemonte.it

Grattacielo Piemonte
Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
Tel. 011.4321495



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)
Protocollo (*)/A1819C
Classificazione (*)13.160.70.VINCIDR20.1072/2015C.

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Alla Provincia di Cuneo
Settore Presidio del territorio - Ufficio VIA
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

e, per conoscenza,

Direzione Regionale A19000
Competitività del Sistema Regionale
A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere

alla Direzione Regionale A1600A
Settore A1618A Tecnico Piemonte Sud

Riferimento ns Prot. n. 8812 del 18/02/2026

OGGETTO: d lgs 152/2006 e l.r. 23/2016 - Procedimento di Verifica di VIA - Progetto di rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento della cava "Casette" lotto n. 16, sita in Comune di Bagnolo Piemonte (CN), località Casette. Proponente: B.M.P. di Ribotta Michelino & C.
Osservazioni in relazione all'assoggettabilità ovvero esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Premessa

Il presente contributo fa seguito alla comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati da parte della Provincia di Cuneo (nostro protocollo n. 8812/2026 del 18/02/2026): esso è pertanto mirato, come richiesto dalla vigente normativa, alla verifica dell'opportunità di assoggettare il progetto alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero di escluderlo, eventualmente condizionandolo al recepimento di eventuali specifiche condizioni.

Inquadramento tecnico-amministrativo del progetto

Dall'esame della documentazione progettuale, consultata per via telematica all'indirizzo internet https://vfs.provincia.cuneo.it/?page_id=161870 emerge che la procedura in oggetto trae origine da due note (Ns. protocollo n. 1418 del 14/01/2026 e Ns. protocollo n. 2947 del 22/01/2026) con la quale la Provincia di Cuneo rilevava la necessità di procedere allo svolgimento di una preventiva procedura di verifica di assoggettabilità a VIA allo scopo di valutare gli impatti di eventuali modificazioni ambientali, sospendendo i termini del procedimento di autorizzazione ai sensi della legge mineraria regionale n. 23/2016 originariamente presentato dal proponente. Il progetto prevede, in estrema sintesi, un intervento essenzialmente volumetrico, consistente in un ribasso dell'esistente piazzale nell'ordine dei 15 metri, con estrazione di poco meno di 30.000 metri cubi di gneiss lamellare noto come Pietra di Luserna, senza trasformazione e/o modifiche di nuove superfici indisturbate.

Grattacielo Piemonte
Piazza Piemonte, 1
10127 - Torino
0114321270
Corso Kennedy 7 bis
12100 - Cuneo



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Considerazioni geologico-ambientali

L'esistente cava in esame, individuabile con la denominazione di "lotto n. 16", ricade all'interno di un'area significativamente impattata nel tempo da attività antropiche legate all'estrazione di gneiss lamellare per scopi ornamentali: il corso cave Casette, uno dei più antichi "corsi" storici di estrazione della "Pietra di Luserna" del Comune di Bagnolo Piemonte, il cui sfruttamento minerario è documentato già a partire dalla metà del XIX secolo. La porzione di versante su cui insiste il lotto della cava in esame è ubicata in prossimità di una dorsale spartiacque, a una quota media compresa indicativamente tra i 1460 (limite di monte) e i 1400 (limite di valle) metri s.l.m.

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, il progetto non prevede di interferire nuove superfici ma di rimuovere, in via definitiva, un volume di giacimento minerario (risorsa non rinnovabile) nell'ordine di poco meno di 30.000 metri cubi, attraverso il ribasso dell'esistente piazzale.

Il progetto prevede un recupero ambientale, al termine della coltivazione, con messa a dimora di elementi arboreo arbustivi, da realizzarsi previa posa di terreno vegetale (0,60 m) su un livello di substrato inerte di potenza media prevista pari a 0,80 m. Tale recupero è, sostanzialmente pellicolare (1,4 metri totali), tant'è che la morfologia finale del lotto 16 è prevista avere doppia pendenza, verso monte e verso l'adiacente lotto 15.

Complessivamente i volumi di sfrido sono valutati in circa 20.000 metri cubi con destinazione "a discarica".

Il proponente non ha proposto alcuna alternativa progettuale né localizzativa.

In relazione a quanto sopra, si rileva, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 30 della l.r. 23/2016 "(...) il progetto di recupero ambientale prevede prioritariamente: a) la sistemazione idrogeologica, intesa come modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento (...)" l'opportunità che il proponente predisponga un'alternativa progettuale caratterizzata da un maggiore impiego di volumi di sfrido, in modo da giungere, ad esempio, a una configurazione morfologica finale caratterizzata da una superficie topografica continua con leggera pendenza verso l'esterno del versante, tale da consentire:

- un'ottimale gestione complessiva delle acque meteoriche nel lungo periodo (assenza di pompe di sollevamento) anche grazie alla presenza di maggior volume permeabile in grado di assorbire le acque di pioggia;
- un contrasto al detensionamento dell'ammasso roccioso grazie a una maggiore altezza di materiale addossato al fronte principale;
- minori volumi di materiale di sfrido "a discarica".

Conclusioni

In conclusione si ritiene che, per quanto attiene gli aspetti geologico-ambientali connessi alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici, il proposto progetto di estrazione di circa 30.000 metri cubi di gneiss lamellare possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto la realizzazione dello stesso non determinerà significativi nuovi impatti ambientali nel settore del corso cave "Casette".

Grattacielo Piemonte
Piazza Piemonte, 1
10127 - Torino
0114321270
Corso Kennedy 7 bis
12100 - Cuneo



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Tuttavia, si propone che, nell'ambito del progetto da presentarsi ai sensi della l.r. n. 23/2016 e della l.r. n. 45/1989, il proponente produca, comparandola con quella già proposta, un'alternativa progettuale con differente morfologia finale, da raggiungersi attraverso un maggiore impiego di sterili di cava. Lo scopo di tale alternativa progettuale sarà quello di ottenere, a fronte di minori volumi di sfrido da abbancare in discarica mineraria, un miglior possibile naturale deflusso delle acque afferenti l'area di cava, eliminando o quantomeno limitando il ristagno delle stesse e garantendo il più possibile l'invarianza idraulica.

L'ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti

*Il Responsabile del Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

il Funzionario referente

Dott. Geol Marco Fissore

Tel. 3316501110 - e-mail: marco.fissore@regione.piemonte.it

vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione

formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

*Grattacielo Piemonte
Piazza Piemonte, 1
10127 - Torino
0114321270
Corso Kennedy 7 bis
12100 - Cuneo*



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud

Data

Protocollo (*) /A1618A

Allegati: ===

Classificazione 01 – 13.160.70 ATZVICN/1600A-7-2026

(*) I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Spett.le Settore A1906A -
Polizia Mineraria, cave e miniere

Oggetto: Procedimento di Verifica ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 13/2023 Istanza di rinnovo e ampliamento di coltivazione e recupero ambientale cava
Comune: Bagnolo Piemonte – Loc. Casette, Lotto 16
Proponente: B.M.P. di Ribotta M. & C. s.n.c.

Parere di competenza ai fini della formulazione del parere unico regionale

Con riferimento alla nota della Provincia di Cuneo (ns. Prot. n. 00025781 del 18/02/2026), di pubblicazione degli elaborati relativi al progetto di cava, nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato dalla Società B.M.P. di Ribotta M. & C. s.n.c., sottoposto al procedimento di Verifica ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e L.R. 13/2023 e facendo seguito alla richiesta di parere (ns. Prot. n. 00030676 del 26/02/2026) inviato da codesto spett.le Settore, al fine dell'espressione del parere unico regionale, per quanto di competenza, si formulano le seguenti osservazioni.

A seguito dell'esame della documentazione progettuale condivisa dalla Provincia di Cuneo sulla propria VFS, si evidenzia che il progetto prevede la prosecuzione della coltivazione mineraria e l'ampliamento del cantiere, mediante un'ulteriore abbassamento del piazzale di cava di 15,90 m, rispetto al progetto attualmente autorizzato.

L'intervento proposto insiste interamente su aree sottoposte a Vincolo per scopi idrogeologici e prevede, nel corso del prossimo quinquennio autorizzativo, la movimentazione totale di 28.974 mc.

La prosecuzione dei lavori non comporterà l'eliminazione di nuove superfici boscate.

Al termine della coltivazione mineraria le diverse aree di cantiere saranno oggetto di rimodellamento morfologico, mediante riporto di materiale inerte e terreno vegetale derivante dallo scotico e successive opere di rivegetazione (inerbimento e messa a dimora di specie arboree e arbustive), secondo le modalità già previste nel progetto presentato ed approvato nella precedente fase autorizzativa.

In esito all'istruttoria svolta, a fronte delle considerazioni sopraesposte, per quanto di competenza, si propone che l'intervento in oggetto sia escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud*

condizione che vengano rispettati gli obiettivi, in particolare, di stabilizzazione di tutte le superfici compromesse dalla coltivazione mineraria, attraverso il rimodellamento, la regimazione idraulica e le opere di rivegetazione (messa a dimora di esemplari arboreo-arbustivi e inerbimenti estensivi), proposti nel progetto di recupero ambientale approvato nella precedente fase di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Si ritiene inoltre utile evidenziare fin d'ora che, nel corso del successivo iter di acquisizione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, dovrà essere redatto un progetto definitivo dell'intervento estrattivo, delle opere di rimodellamento del cantiere minerario, del conferimento a discarica mineraria delle quote di sfrido previste e delle successive opere di recupero morfologico e ambientale, nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche e degli obiettivi, enunciati nello Studio Preliminare di Impatto Ambientale presentato.

Dovrà essere presentata all'Ente competente opportuna istanza corredata da tutta la documentazione necessaria come previsto ai sensi della D.D. n. 368 del 07/02/2018 (Allegato A).

Il presente parere si intende rilasciato esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti di competenza. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente

Arch. Claudio BOCCARDO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

*Referente tecnico: Dott.ssa For. Marina DANI, email marina.dani@regione.piemonte.it, tel 0171321931
Referente amministrativo: P.A. Mauro PORRO: email mauro.porro@regione.piemonte.it, tel 0171/321943*

*Piazza Piemonte, 1 - 10127 Torino
p.e.c.: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it
Tel.: 011 - 4322719*

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
DoQui (B2.01) H10_2026_00404

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

trasmessa esclusivamente via PEC a:
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

spett. le Provincia di Cuneo
Ufficio VIA
Corso Nizza, 21

Riferimento Vs. prot. n. 25398 del 18 marzo 2026,
prot. Arpa Piemonte n. 23410 del 18 marzo 2026.

Oggetto: Contributo nella Verifica di VIA dell'O.T. (08 aprile 2026) relativo alla modifica e ampliamento della coltivazione del lotto 16 della cava "Casette" in Comune di Bagnolo Piemonte. Proponente: B.M.P. di Ribotta M. & C. S.n.c. sede in via Palazzo n. 8, Bagnolo Piemonte.

Con riferimento a quanto in oggetto e ai fini di rendere la consulenza e il supporto tecnico scientifico, di cui all'art. 2 comma 3° e all'art. 3 della Legge regionale 26 settembre 2016 n. 18, alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da contributo tecnico allegato alla presente.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Dipartimento Territoriale di Cuneo
Il Responsabile della Struttura Semplice Attività di Produzione
Maurizio Batteggazzore

MB/MF/RP/mf/rp

funzionario istruttore della pratica è il dott. geol. Prencipe Roberto; r.prencipe@arpa.piemonte.it

B.M.P. (lotto 16) Verifica

Pagina 1 di 4

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) – Struttura Semplice Attività di Produzione

Protocollo Num. 2026/0033141 del 10/04/2026 e della Arpa Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 011-19680111
Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO BATTEGAZZORE ai sensi degli artt. 20, 23 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
e-mail: protocollo@arpa.piemonte.it e protocollo@arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it
Protocollo Num. 2026/0057518 del 25/04/2026 IP-40:01.N. Registro 1505 del 25/04/2026

CONTRIBUTO TECNICO

Premessa

Il presente contributo è relativo ai soli aspetti ambientali di competenza indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti urbanistici e tecnici previsti dal Regolamento Edilizio e dal P.R.G.C. Non vengono trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti alla stabilità dei fronti e geotecnici poiché la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 ha trasferito da Arpa Piemonte a Regione Piemonte l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici: pertanto, per quanto attiene le potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di rischio alluvionale e di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio nonché con i vincoli derivanti dalle diverse classi di rischio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni degli Enti competenti.

Rifiuti da attività estrattiva

Il computo degli sterili prodotti nei prossimi 5 anni di attività (16.226 m³) unito a quelli sciolti già presenti ma da rimuovere alla fine della 2° fase (3.815 m³), proposto a pag. 12 della relazione tecnica, conduce ad un quantitativo totale di ca. 20.000 m³.

Non risulta chiaro dopo la decurtazione dei volumi destinati al recupero e al rimodellamento del piazzale finale, quanta parte di questi sia da destinare all'esterno del sito e in quale discarica si ha l'autorizzazione a collocare tale quantità, indefinita.

Recupero Ambientale

In merito al progetto di recupero ambientale (cfr. elaborato datato novembre 2025), si rileva come questo presenti alcuni aspetti poco chiari che meriterebbero un approfondimento, in particolare per quanto attiene la formulazione del miscuglio per gli inerbimenti (che contempla sia entità arbustive che erbacee) e la scelta delle specie legnose di prospettata messa a dimora.

Conclusioni

Sebbene la modifica oggetto della presente valutazione non determinerà, verosimilmente, ulteriori significativi impatti sulle matrici ambientali rispetto a quanto già autorizzato, in considerazione del fatto che il progetto di recupero ambientale rappresenta una delle principali misure di mitigazione dei suddetti, si ritiene necessario chiarire alcune lacune ed aggiornare quanto previsto alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta dall'ultima procedura di valutazione ambientale cui è stato sottoposto il progetto di coltivazione del lotto di che trattasi (2014).

Pertanto, si suggerisce di subordinare l'eventuale esclusione del progetto in parola al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

a) il progetto di recupero ambientale dovrà essere integrato specificando la percentuale (in peso) di utilizzo di tutte le specie contemplate dalla formulazione del miscuglio per gli inerbimenti, garantendo un corretto bilanciamento del rapporto graminacee/leguminose e stralciando alcune delle entità attualmente previste, quali *Bromus inermis* (specie alloctona estranea alla flora spontanea piemontese) e *Festuca alpina* (ecologicamente inadatta, trattandosi di entità legata a substrati calcarei del piano (subalpino) alpino);

b) dovrà essere incrementato il numero di specie arboree di cui si prevede la messa a dimora sulle zone in piano o in lieve pendenza, attualmente rappresentate dal solo *Sorbus aucuparia*, ricorrendo anche ad altre entità pioniere proprie del piano montano ecologicamente adatte alla stazione e garantendo, in ogni caso, una densità della componente arborea non inferiore a 1200 piante/ettaro;

c) alla luce di quanto previsto dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017, venga predisposto un piano di gestione della flora alloctona all'interno del sito estrattivo, con particolare riferimento alle entità in grado di rappresentare un rischio sanitario o a quelle legnose che potrebbero ostacolare il buon esito degli interventi di recupero prospettati ed inserite negli elenchi (Liste nere) aggiornati da ultimo con D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024. La definizione di tale attività non potrà prescindere dalla caratterizzazione preliminare della vegetazione esotica eventualmente già presente all'interno del sito, da allegare al piano e da effettuarsi secondo le Linee Guida predisposte da Arpa Piemonte consultabili sul sito web della Regione Piemonte¹. Le azioni previste dovranno essere coerenti con le indicazioni fornite dalle schede monografiche (se disponibili) redatte dal Gruppo di Lavoro regionale, anch'esse consultabili sul sito web della Regione Piemonte², ed essere avviate già durante le fasi di coltivazione del sito estrattivo, ponendo particolare attenzione alla gestione dei residui vegetali derivanti dagli interventi di contenimento/eradicazione. La durata del monitoraggio nella fase *post operam* non dovrà essere inferiore a quella del periodo di manutenzione previsto per le opere a verde. Entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà essere trasmesso all'A.C. e all'Agenzia scrivente un elaborato che illustri, corredati dalla descrizione delle misure gestionali eventualmente intraprese e dalla valutazione della loro efficacia, i risultati della campagna di monitoraggio svolta l'anno precedente;

d) il progetto di recupero ambientale modificato come sopra, corredato dalla proposta di piano di monitoraggio della flora alloctona, dovrà essere trasmesso all'Agenzia scrivente e a codesta A.C. per eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla data di adozione dell'eventuale provvedimento di esclusione dalla fase di Valutazione di VIA e, in ogni caso, prima dell'avvio delle successive fasi autorizzative. Qualora dovesse essere predisposta una alternativa progettuale relativa al recupero ambientale del lotto in parola secondo quanto indicato dal Settore Geologico della Regione Piemonte in coerenza con le osservazioni formulate da quest'ultimo in occasione dell'OTP del giorno 8 aprile u.s., questa dovrà essere trasmessa a codesta A.C. e all'Agenzia scrivente per eventuali osservazioni preliminarmente all'avvio delle successive fasi autorizzative;

e) entro lo stesso termine di cui al punto precedente, dovranno essere indicati destinazione e quantitativi dei materiali di rifiuto dall'attività estrattiva;

f) dovrà essere garantito il risarcimento integrale delle fallanze negli impianti arboreo-arbustivi al termine di ogni stagione vegetativa durante il periodo di manutenzione;

g) dovrà essere inviata ad Arpa Piemonte la comunicazione di avvio dei lavori previsti dal progetto di che trattasi.

¹ https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_t185_rev01.pdf

² <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>